



Assicurazione: effetti del contratto e pagamento del premio

Descrizione

La questione, affrontata nella sentenza del 9 marzo del 2026 n. 5296 della Corte di Cassazione, Ã" relativa agli effetti del contratto di assicurazione, ed in particolare se gli stessi debbano farsi retroagire alla data di decorrenza indicata nella intestazione della polizza qualora questa non corrisponda alla data di emissione della polizza. Per dare risposta al quesito il Collegio muove dalla considerazione che: *âil contratto di assicurazione, come qualsiasi altro contratto, Ã" concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dellâaccettazione della sua proposta. Il contratto di assicurazione, una volta concluso, non Ã" tuttavia per ciÃ² solo produttivo di effetti. Lâefficacia del contratto di assicurazione Ã" infatti subordinata dalla legge alla condicio iuris del pagamento del premio (art. 1899 cod. civ.). Come Ã" stato precisato da questa Corte, questa regola Ã" lâespressione di un principio economico, prima ancora che giuridico, e cioÃ" della c.d. âinversione del ciclo produttivoâ tipica delle operazioni assicurative: lâassicuratore, infatti, ha bisogno del premio per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti della massa degli assicurati. Dunque, **il contratto di assicurazione esiste come negozio prima ancora che sia pagato il premio, ma solo il pagamento del premio fa sÃ¬ che esso produca i suoi effetti** (Cass., sez. 6 â 3, 03/12/2021, n. 38216).*

Lâefficacia dellâassicurazione, cioÃ" del periodo di assicurazione, Ã" individuata quanto al momento iniziale e finale dallâart. 1899 cod. civ., che prevede che il contratto abbia effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione. Tale norma, come giÃ" chiarito da questa Corte, non involge un interesse generale, tale da attribuirle carattere di cogenza, sicchÃ© non esclude una pattuizione anticipatrice degli effetti contrattuali, ma sempre per un tempo successivo alla stipulazione del contratto (cioÃ" si puÃ² pattuire che il contratto produca immediatamente i suoi effetti assicurativi, cfr. Cass., sez. 1, 24/12/1994, n. 11142). Se il sinistro si avvera prima delle ore 24,00 del giorno in cui Ã" stato pagato il premio non Ã", pertanto, indennizzabileâ.

Nel caso di specie il Collegio rileva che: *âla quietanza di pagamento del premio non risultava depositata dalla ricorrente, nÃ© risultava indicato nel ricorso lâavvenuto deposito di essa, ma anzi la polizza depositata dalla controricorrente recava la chiara indicazione che segue: âla presente Polizza comporta lâanticipato pagamento del premio allâatto della firmaâ.*



Tuttavia l'atto della firma ovviamente non poteva certo precedere l'emissione della polizza, non potendosi firmare un documento inesistente. E poich  la polizza, per stessa ammissione della ricorrente, fu emessa il 25 febbraio,   gioco forza concludere che correttamente il giudice d'appello ha escluso la copertura assicurativa, in presenza della conclamata inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 1899 c.c.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

12 Mar 2026